



**Comune di Camerino  
Provincia di Macerata**

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 997 del 14-04-2017**

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**Ufficio:**

**Oggetto: SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - EDIFICIO NON UTILIZZABILE -  
DISTINTO AL FG. 94 P. 67 - SITO IN LOC. FIUNGO - PROPRIETA':  
MONTECCHIARINI GABRIELE E FORESTALE FIUNGO SOCIETA'  
AGRICOLA S.A.S. DI ALESSANDRO E RICCARDO NICOLINI E C..**

L'anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di aprile, il Sindaco PASQUI  
GIANLUCA

*PREMESSO* che dal 24 agosto 2016 si sono verificati eventi sismici di forte intensità che hanno interessato in modo considerevole il territorio comunale ed in particolare quelli del 26 e 30 ottobre 2016;

*VISTO* che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio comunale crolli diffusi mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati e che quindi sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi;

*CONSIDERATO* che è ancora in atto l'attività sismica con la frequente ripetizione di scosse e che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all'integrità della vita;

*RILEVATO* che in conseguenza degli eventi sismici sopra descritti che hanno colpito il territorio di Camerino si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione

residente causata dalle lesioni e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio interessato con conseguente rischio di distacchi e/o di crolli sulle aree pubbliche e private;

VISTA la “**scheda FAST** per il rilevamento sui fabbricati per l’agibilità sintetica post-terremoto” della Protezione Civile, *allegata alla presente ordinanza*, redatta dalla **squadra MR69 – scheda n. 011 del 09.03.2017** relativa all’edificio sito a Camerino in **Loc. Fiungo distinto al Fg. 94, part. 67**, di proprietà come da risultanze catastali di:

- **FORESTALE FIUNGO SOCIETA’ AGRICOLA S.A.S. DI ALESSANDRO E RICCARDO NICOLINI E C.**, con sede legale in **Loc. Fiungo n. 5 – 62032 Camerino (MC)**, **C.F.:01794500437**, nella persona del rappresentante legale **NICOLINI ALESSANDRO**, **C.F.:NCLLSN94R02F704B**;
- **MONTECCHIARINI GABRIELE**, residente in **Contrada Cervanello n. 2 – 62100 Macerata (MC)**, **C.F.:MNTGRL57A19E783T**;

che si conclude con il seguente giudizio: ***Edificio NON UTILIZZABILE***;

**VALUTATO** che la situazione rilevata può compromettere l’incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

**PRESO ATTO** che nel fabbricato/porzione di cui sopra risultano presenti condizioni tali da non consentirne l’uso;

**RITENUTO** necessario ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità inibire l’accesso e qualsiasi utilizzo, anche occasionale, dell’edificio/porzione oggetto della presente ordinanza, fatta eccezione per i tecnici e il personale incaricato di effettuare ulteriori verifiche tecniche, eventuali interventi di messa in sicurezza o le opere necessarie per rendere agibile l’immobile;

**ATTESO** che stante l’urgenza manifestata qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l’incolumità pubblica e privata.

VISTO l’art. 15 L. n. 225 del 24.02.1992;

VISTO l’art. 108 lett. c) D.lgs. n. 112 del 31.03.1998;

VISTO l’art. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.L. n. 189 del 17.10.2016, convertito in Legge n. 229 del 15/12/2016;

## **D I C H I A R A**

Che l’edificio/porzione sito a Camerino in **Loc. Fiungo distinto al Fg. 94, part. 67**, è “**Edificio NON UTILIZZABILE**”, inibendone pertanto l’utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l’esecuzione di tutte le opere necessarie.

## **O R D I N A**

- 1) Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio/porzione sopra indicata ai proprietari e a chi a qualunque titolo occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale incaricato di effettuare ulteriori verifiche tecniche, eventuali interventi di messa in sicurezza o le opere necessarie per rendere agibile l'immobile;
- 2) Che il proprietario o comunque chi ne abbia la disponibilità a qualunque titolo proceda ad adottare i provvedimenti urgenti compresa l'eventuale delimitazione dell'area al fine di impedire l'accesso a chiunque;
- 3) Il perdurare delle presenti disposizioni sino all'esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile;

### *C O M U N I C A*

Che l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 10 del 19 dicembre 2016 all'art. 1 c. 2 dispone che entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento sindacale la compilazione della scheda AeDES per gli edifici danneggiati ritenuti inutilizzabili è ricondotta all'attività dei liberi professionisti nel quadro delle misure per la concessione dei contributi per la ricostruzione; i proprietari di immobili privati (o aventi diritto sugli stessi) che sono stati dichiarati "non utilizzabili" dopo le verifiche con scheda speditiva Fast, che si allega, incaricano direttamente tecnici specializzati a effettuare verifiche di agibilità post-sismica con scheda Aedes.

### *D I S P O N E*

Per gli uffici competenti

- che la presente ordinanza venga affissa sul fabbricato posto in Camerino in **Loc. Fiungo distinto al Fg. 94, part. 67**;
- di notificare la presente ordinanza in qualità di proprietari a:
  - **FORESTALE FIUNGO SOCIETA' AGRICOLA S.A.S. DI ALESSANDRO E RICCARDO NICOLINI E C., con sede legale in Loc. Fiungo n. 5 – 62032 Camerino (MC), C.F.:01794500437, nella persona del rappresentante legale NICOLINI ALESSANDRO, C.F.:NCLLSN94R02F704B;**
  - **MONTECCHIARINI GABRIELE, residente in Contrada Cervanello n. 2 – 62100 Macerata (MC), C.F.:MNTGRL57A19E783T;**
- di trasmettere, per le rispettive competenze, la presente ordinanza a:
  - Prefettura di Macerata
  - Comando Provinciale Vigili del Fuoco
  - Centro Coordinamento Soccorsi Provinciale (S.O.I)
  - Polizia Locale
- che il Comando Polizia Locale è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- che l'Ufficio Notifiche è incaricato della notificazione della presente ordinanza;

- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge.

#### *INDIVIDUA*

Quale responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 l'Ing. Mauro Ferranti dell'U.T.C., in qualità di coordinatore del C.O.C., e che gli atti del presente provvedimento sono disponibili presso la sede del C.O.C.

#### *RENDE NOTO*

Che contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al TAR entro 60 gg. Ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO  
PASQUI GIANLUCA